


# CITTÀ DI VITTORIO VENETO



## REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE

Approvato con delibera della Giunta Comunale n° 240 del 13.12.2018 - Entrato in vigore il 15.01.2019





## INDICE

Articolo 1 – Avvocatura Comunale	pag. 1
Articolo 2 – Compiti	pag. 1
Articolo 3 – Gestione delle controversie	pag. 1
Articolo 4 – Avvocati esterni, periti, esperti, consulenti tecnici di parte	pag. 2
Articolo 5 – Ulteriori attività dell'Avvocatura	pag. 2
Articolo 6 – Collaborazione degli Uffici Comunali	pag. 3
Articolo 7 – Composizione dell'Avvocatura	pag. 3
Articolo 8 – Compensi professionali	pag. 4
Articolo 9 – Fondo dell'Avvocatura	pag. 6
Articolo 10 – Pratica professionale	pag. 6
Articolo 11 – Incompatibilità	pag. 6
Articolo 12 – Ufficio Unico di Avvocatura	pag. 6
Articolo 13 – Entrata in vigore e norme transitorie, finali e di rinvio	pag. 6



## Articolo 1 – Avvocatura comunale

1. L'Ufficio Avvocatura Comunale (già Ufficio legale) provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme contenute nel presente regolamento.
2. Nell'ambito delle proprie competenze l'attività dell'Avvocatura è informata ai principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti.
3. All'Avvocatura è adeguatamente garantita idonea strumentazione tecnica e di studio, supporto di personale tecnico e amministrativo funzionalmente dipendente dall'Avvocatura medesima, qualitativamente e quantitativamente proporzionati al tipo e alla quantità di affari affidati al servizio.
4. L'Amministrazione comunale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da autonomia, alta professionalità, competenza e responsabilità anche esterna, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale (art. 23 L. n. 247/2012).

## Articolo 2 – Compiti

1. Compito principale dell'Avvocatura è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio dell'Ente nelle controversie in cui il Comune è parte.
2. Ad essa sono affidati, pertanto tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*", dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 recante "*Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore*", convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 36 e dal R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In particolare, l'Avvocatura rappresenta, assiste e difende l'Amministrazione comunale in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile), amministrative e tributarie; cura altresì la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.

## Articolo 3 – Gestione delle controversie

1. L'azione, la costituzione in giudizio, le transazioni, le conciliazioni e gli arbitrati sono autorizzati dalla Giunta Comunale, salve le competenze del Consiglio, che a tal fine assegna la trattazione dell'affare contenzioso all'Avvocatura.
2. Il mandato *ad litem* è conferito per ogni singolo grado di giudizio dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco o dall'Assessore anziano.
3. L'Avvocato civico può compiere e ricevere nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 84 c.p.c., tutti gli atti del processo non espressamente riservati al Comune quale parte, ma in ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, se non ne abbia ricevuto espressamente il potere da parte del Sindaco. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare

e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare terzi in causa e in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, rinunciare agli atti del giudizio o all'azione ed accettare analoghe rinunce, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé o revocare procuratori e procedere a tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

4. Ove l'Avvocatura ravvisi la temerarietà o l'infondatezza dell'azione da intraprendere oppure verifichi la possibilità immediata di evitare il contenzioso giudiziale, esprime parere in tal senso all'Assessore e al Dirigenti competenti.
5. Nei giudizi relativi all'opposizione a sanzioni amministrative di competenza del Giudice di pace e nei Giudizi davanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali nei quali non è necessario il patrocinio dell'Avvocato, l'Ente è rappresentato e difeso in giudizio dal dirigente competente che provvede alla predisposizione di tutti gli atti a tal fine necessari. In tali giudizi la difesa tecnica può comunque essere conferita all'Avvocatura, su richiesta scritta del Dirigente competente, nel caso di controversia con questioni giuridiche complesse.

#### **Articolo 4 – Avvocati esterni, periti, esperti, consulenti tecnici di parte**

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente possono essere conferite dalla Giunta Comunale, sentita l'Avvocatura, ad uno o più legali esterni appartenenti al libero Foro, specialisti nel settore o docenti universitari in caso di:
  - a) incompatibilità nella difesa da parte degli avvocati dell'Ente;
  - b) ragioni di continuità difensiva con precedenti gradi di giudizio;
  - c) eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura comunale;
  - d) controversie di particolare complessità o questioni giuridiche specifiche;
  - e) ogni altra situazione congruamente motivata;
2. L'Avvocatura segue comunque l'evolversi del contenzioso, curando i rapporti con i legali esterni e provvedendo, infine, a verificare la congruità delle competenze rispetto alla normativa vigente.
3. E' facoltà della Giunta Comunale, in relazione a circostanze congruamente motivate, deliberare l'attribuzione di un mandato congiunto Avvocatura comunale e legale esterno.
4. La Giunta comunale nomina gli avvocati esterni codifensori domiciliatari nell'ipotesi in cui la vertenza sia o debba essere radicata presso uffici giudiziari situati in un Foro diverso da Treviso.
5. L'Avvocatura può nominare, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte, esperti e consulenti tecnici indicati dal Dirigente e/o responsabile di P.O. interessato anche tra i dipendenti comunali dotati di competenza necessaria.

#### **Articolo 5 - Ulteriori attività dell'Avvocatura**

1. Oltre ai compiti di cui all'art. 2, che rivestono comunque carattere di priorità, l'Avvocatura fornisce consulenza giuridica e pareri legali su questioni di puro diritto o di particolare complessità agli organi istituzionali e direzionali dell'Ente. Inoltre esprime

- il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi.
2. L'Avvocatura, inoltre, compatibilmente con l'esercizio dell'attività giudiziale, svolge anche le seguenti attività di assistenza legale su richiesta degli organi istituzionali e direzionali dell'Ente:
    - esamina i progetti di regolamento e i capitolati redatti dagli uffici comunali;
    - predispone transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Servizi interessati, o esprime parere sugli atti di transazione redatti dagli uffici;
    - collabora nella redazione di contratti o convenzioni di particolare complessità
    - suggerisce l'adozione di provvedimenti o fornisce il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
    - recupera, su formale richiesta dei Servizi, che a tale scopo devono fornire adeguata documentazione, i crediti vantati dal Comune quando ne sia motivatamente esclusa la preferibile riscossione coattiva a mezzo ruolo previa ordinanza ingiunzione del singolo Responsabile di Servizio ai sensi e per gli effetti del R.D. 639/1910 e successive modifiche ed integrazioni;
    - collabora nella risoluzione delle questioni concrete, purchè giuridicamente rilevanti
    - partecipa a riunioni indette dall'Amministrazione, dal Segretario e dai Singoli Dirigenti per fornire supporto legale in qualsiasi materia nei casi in cui siano in discussione argomenti oggetto di contenzioso.
  3. L'istruttoria e la responsabilità delle pratiche, dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi interessati dall'attività di assistenza e/o consulenza giuridica da parte dell'Avvocatura, rimangono in ogni caso e ad ogni effetto a carico degli uffici competenti.
  4. L'Avvocatura riceve tutti gli atti giudiziari notificati tramite l'ufficiale giudiziario all'Amministrazione ed al suo legale rappresentante. In ogni caso, gli atti giudiziari notificati anche con altro mezzo vanno trasmessi all'Avvocatura dagli uffici lo stesso giorno del ricevimento.

#### **Articolo 6 - Collaborazione degli Uffici comunali**

1. Gli Uffici comunali sono tenuti a fornire, con la massima sollecitudine consentita e comunque entro i termini indicati dall'Avvocatura tutti i chiarimenti, notizie, documenti, relazioni e informazioni che si rivelino necessari, opportuni o utili per il puntuale e tempestivo adempimento delle attività professionali.

#### **Articolo 7 – Composizione dell'Avvocatura**

1. L'Avvocatura, quale struttura deputata alla rappresentanza, al patrocinio e all'assistenza in giudizio, è composta esclusivamente dagli avvocati dipendenti incardinati nella struttura autonoma, iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati di cui all'art. 3 comma 4 del R.D.L. n. 1578/1933.
2. Preposto all'Avvocatura è un Dirigente Coordinatore il quale assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura, garantendo lo svolgimento delle funzioni professionali in autonomia. Compete al predetto Dirigente l'espressione dei pareri alla Giunta Comunale nonché la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, ivi compresa l'adozione e la sottoscrizione degli atti all'uopo necessari.

3. Gli addetti all'Avvocatura abilitati ad esercitare la professione legale sono iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Treviso, ai sensi dell'art. 23, 1° comma, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Le spese di iscrizione all'albo e il contributo annuale sono a carico del Comune, essendo l'esercizio della professione obbligatoriamente svolta nell'interesse esclusivo dell'Ente.
4. In applicazione del "Regolamento per la formazione permanente" approvato dal Consiglio Nazionale Forense e dall'ordine di appartenenza, tutti gli avvocati che compongono l'Avvocatura hanno l'obbligo di conseguire i crediti formativi partecipando agli eventi organizzati dai soggetti preposti, in ogni caso secondo il principio di economicità. Le spese di partecipazione sono a carico del Comune.
5. Al fine di consentire la piena autonomia organizzativa in ragione della peculiarità dell'attività professionale dell'Avvocatura e della specificità dei compiti attribuiti agli avvocati, non assimilabili a quelli degli altri uffici, che si esplica anche al di fuori della sede comunale e in orari diversi da quelli stabiliti per i dipendenti comunali, la prestazione di lavoro degli avvocati è svolta con orario libero. Viene garantito, in ogni caso, il debito orario contrattualmente previsto che deve essere reso per la maggior parte nelle fasce orarie di presenza generalmente previste per le altre strutture. Resta ferma, fatta salva la flessibilità prevista dal presente comma, l'applicazione della disciplina in materia di presenze e assenza previste per gli altri dipendenti.
6. L'Avvocatura si compone, altresì, di personale amministrativo funzionalmente dipendente dall'Avvocatura, per lo svolgimento dell'attività amministrativa in relazione alle esigenze organizzative e amministrative del servizio.

#### **Articolo 8 – Compensi professionali**

1. In tutte le controversie a qualunque titolo patrociniate dall'Avvocatura spettano agli avvocati i compensi professionali solo a seguito di pronunce giurisdizionali favorevoli al Comune di Vittorio Veneto, secondo i principi di cui alla legge n. 114/2014, alla legge n. 247/2012 e al regio decreto legge n. 1578/1933, convertito nella L. n. 36/1934, nonché secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva. In particolare nei casi di:
  - a) Provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente che pronunciano nel merito della controversia, comunque denominati (es. sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, lodi) a cognizione piena, sommaria, o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale e da collegi arbitrali, compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole;
  - b) Provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia abbiano definito la causa in senso favorevole all'Ente, lasciando intatto il provvedimento comunale eventualmente impugnato (come i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, inammissibilità, o improcedibilità del ricorso, l'estinzione del giudizio, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere ecc..) anche quando i legali delle parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese e competenze di giudizio, salvo che tali provvedimenti giurisdizionali conseguano a provvedimenti comunali di autotutela, ovvero emessi tardivamente.
2. I compensi professionali sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte del Comune è condannata al pagamento delle spese di giudizio per la parte recuperata sia nei casi provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'Ente,

- dispongano la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio tra le parti.
3. Nelle cause conclusesi con pronuncia favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, la somma liquidata a titolo di rimborso spese e comunque le spese generali verranno trattenute dall'Amministrazione, mentre la somma versata da controparte a titolo di compensi professionali, verrà corrisposta agli Avvocati, siccome liquidata dal giudice nella sentenza, decreto, ordinanza. Nelle cause conclusesi con sentenza favorevole con compensazione delle spese di lite, spettano agli Avvocati i compensi professionali da corrispondersi a cura dell'Ente calcolati al minimo delle singole voci delle tabelle dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., detratte le spese generali. In caso di definizione transattiva della controversia, agli avvocati spettano i compensi professionali indicati nell'accordo transattivo e corrisposti dalla controparte. Se la transazione prevede la compensazione delle spese di lite, agli avvocati spettano i compensi professionali secondo quanto stabilito nel periodo precedente, limitatamente all'attività svolta fino alla definizione transattiva.
  4. Al pagamento dei compensi provvede il Dirigente Coordinatore, responsabile del PEG a seguito di presentazione delle notule relative alle sentenze o provvedimenti equivalenti depositati nel corso di ciascun anno di riferimento.
  5. Nel caso di cessazione di rapporto di lavoro, per i cinque anni successivi, agli avvocati sono comunque versati i compensi professionali relativi all'attività svolta in costanza di rapporto, ancorchè la causa sia stata definita successivamente, sempre che ricorrano i presupposti previsti negli articoli precedenti.
  6. Nel caso di mandato congiunto interno la liquidazione dei compensi viene effettuata in base alla cura della lite, al rendimento individuale, alla puntualità negli adempimenti processuali.
  7. Nel caso in cui la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente siano affidate integralmente ad Avvocati esterni, nulla è dovuto ai professionisti legali interni. Nel caso di mandato congiunto "interno/esterno", i compensi previsti dal presente regolamento sono ridotti del 50%; per il loro riconoscimento è comunque necessario lo svolgimento da parte dell'Avvocatura interna di significativa attività contenziosa, da documentarsi analiticamente.
  8. I compensi di cui al presente regolamento sono corrisposti nel rispetto dei vincoli per il contenimento della spesa pubblica e relativi a:
    - imite retributivo generale di cui all'art. 23-ter del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011;
    - imite del rispettivo trattamento economico individuale complessivo (art. 9, comma 7 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014);
    - limitatamente ai compensi derivanti da sentenze favorevoli con compensazione integrale o parziale delle spese, al limite del corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 (art. 9, comma 6 del D.L. n. 90/2014). Tale stanziamento viene convenzionalmente individuato con riferimento all'ammontare dei compensi per spese compensate relative a sentenze favorevoli o provvedimenti equivalenti depositati nell'intero anno 2013. Un tanto in sede di prima applicazione al fine di consentire l'attuabilità del presente regolamento.
  9. I compensi di cui al presente regolamento sono corrisposti nel rispetto dei limiti di finanza pubblica; i compensi si intendono al lordo degli oneri riflessi e l'IRAP è a carico dell'Ente di appartenenza.
  10. La correlazione con il compenso incentivante o la retribuzione di risultato dovuti a coloro che risultino beneficiari dei compensi di natura professionale è stabilita nei contratti collettivi di lavoro decentrati

### **Articolo 9 – Fondo dell'Avvocatura**

1. Il fondo per la corresponsione dei compensi professionali è costituito mediante istituzione di apposito capitolo di bilancio nel limite di stanziamento fissato dall'art. 9, comma 6 della L. n. 114/2014.

### **Articolo 10 - Pratica professionale**

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato, compatibilmente con la possibilità di assicurare al praticante Avvocato l'effettività della pratica forense e di garantire la proficuità della medesima al fine di conseguire un'adeguata formazione.
2. La pratica, naturalmente, non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione comunale e non può durare oltre il tempo utile per essere ammessi all'esame di Stato.
3. I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.
4. Ogni onere e/o spesa connessa all'esercizio della pratica sono interamente a carico del praticante.

### **Articolo 11 – Incompatibilità**

1. Il dipendente Avvocato – nel rispetto dei principi generali in materia di incompatibilità di cui all'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, della normativa regolamentare dell'Ente, nonché delle norme espressamente dettate dalla legge 25 novembre 2003, n. 339 e da quella professionale forense – a condizione che si svolgano al di fuori dell'orario di lavoro, che non pregiudichino lo svolgimento del servizio, che non siano in contrasto d'interessi con l'Ente e che non comportino un eccessivo dispendio di energie, può essere autorizzato allo svolgimento di alcune attività estranee ai doveri d'ufficio ma riconducibili alla particolare qualificazione professionale posseduta, tra le quali quelle previste dall'art. 3 del D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 584 per gli Avvocati dello Stato.

### **Articolo 12 – Ufficio Unico di Avvocatura**

1. E' prevista la possibilità di costituire, ai sensi della legge tempo per tempo vigente, con altri Enti, un Ufficio Unico di Avvocatura con sede presso il Comune di Vittorio Veneto, previa sottoscrizione di apposita convenzione e presa visione e accettazione del presente regolamento.

### **Art. 13 – Entrata in vigore e norme transitorie, finali e di rinvio**

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione che lo approva e si applica alle situazioni maturate (sentenze depositate) dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014.

2. Per le sentenze favorevoli e pronunciate con compensazione delle spese tra le parti e per le transazioni dopo sentenza favorevole, depositate nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della novella legislativa (19 agosto 2014) e il 31 ottobre 2018 sono riconosciuti i compensi professionali, determinati secondo i valori minimi dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., Trovano comunque applicazione tutti gli altri vincoli di spesa previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella Legge n. 247/2012 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), purchè compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura comunale.

---

Entrato in vigore il 15 gennaio 2019



IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Mariano Nieddu

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mariano Nieddu", written over the printed name.

